

Circ. n. 56/L/20 3087/Sn AI/sb

Milano, 22 maggio 2020

A tutti i Sindacati  
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI  
Loro indirizzi

Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE  
Loro indirizzi

e p.c. agli Associati SNAG - indirizzi e-mail

Oggetto: **DECRETO “RILANCIO” (Decreto Legge 19.5.2020, n. 34) - novità FISCO e IMPRESE**

A fronte della pubblicazione definitiva del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, si riportano le misure principali previste in materia di Fisco e di sostegno alle Imprese.

➤ **ESENZIONI IRAP**

Le imprese con ricavi o compensi **non superiori a 250 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso, sono **esentate** dal versare:

- il **saldo dell'IRAP dovuto per il 2019**;
- la **prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuto per il 2020** (il cui importo è escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per il 2020).

Si tratta di una “cancellazione del saldo e acconto dell'IRAP”, il debito da mancato versamento non confluirà quindi nel saldo finale a debito.

Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

➤ **PROROGA VERSAMENTI E RATEIZZAZIONE DEI SOSPESI**

I versamenti sospesi dai precedenti Decreti Legge (Cura Italia e Liquidità) delle ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza ad aprile e maggio, nonché dell'IVA sono spostati a settembre 2020 ed in particolare devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

➤ **BONUS EDICOLE**

Le persone fisiche che esercitano attività di rivendita esclusiva, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro entro i limiti di spesa previsti dal Decreto. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

**Il contributo viene riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le modalità operative, la documentazione da presentare e i termini di presentazione della domanda saranno disposti da apposito D.P.C.M. entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione.**

Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini del calcolo delle relative imposte.

➤ **FORFETTIZZAZIONE RESE QUOTIDIANI E PERIODICI**

Limitatamente al 2020, per il commercio di giornali quotidiani e periodici e dei relativi supporti integrativi (con esclusione di quelli pornografici e di quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi), la forfettizzazione della resa passa dall'attuale 80% al 95%. Pertanto, in considerazione del mutamento legislativo e in sintonia con il protocollo siglato tra FIEG ed OO.SS. in materia, la percentuale di remunerazione dei rivenditori per le pubblicazioni che beneficiano della misura, andrà calcolata sulla percentuale defiscalizzata del 99,7% anziché dell'attuale 98,8%.

➤ **INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI**

**Per tutti coloro che hanno già beneficiato del bonus di euro 600 erogato dall'INPS per il mese di marzo, lo stesso ente in automatico, riconoscerà anche per il mese di aprile 2020 un'ulteriore indennità pari a euro 600,00. Non sarà necessario fare una nuova richiesta all'INPS. L'istituto con una nota del 21.5.2020 ha comunicato di aver iniziato la procedura dei pagamenti.**

**Soltanto ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co) iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito **comprovate perdite** (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità ulteriore per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. Per questo tipo di indennità occorrerà inoltrare specifica richiesta all'INPS. L'ente fornirà aggiornamenti sulle modalità operative.**

**Soltanto per lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è prevista un'indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 600 euro per ciascun mese.**

L'indennità non spetta a coloro che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione.

➤ **RIDUZIONE ONERI SU BOLLETTE ELETTRICHE**

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per l'energia predisporrà la riduzione della spesa per le utenze elettriche diverse da quelle domestiche.

➤ **CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO**

**È riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute dagli esercenti attività d'impresa, arti e professioni per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale fino al 31 dicembre 2020, fino all'importo massimo di 60.000 euro.**

➤ ESENZIONE IVA DISPOSITIVI DI SICUREZZA

**Fino al 31 dicembre 2020** saranno **esenti IVA** i dispositivi di sicurezza necessari alla prevenzione del contagio. L'esenzione riguarderà quindi tutti i prodotti aventi tale finalità, quali ad esempio **mascherine, gel disinfettanti, guanti e strumenti usati in ambito ospedaliero**.

A partire dal 2021 l'aliquota IVA applicata sarà del 5%.

➤ CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo e reddito agrario, titolari di partita IVA.

Condizioni di ammissibilità

- **Compensi e ricavi relativi al 2019 non superiori a 5 milioni di euro.**
- **Fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiore a due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi **del mese di aprile 2019**. Tale requisito non si applica a chi ha iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019.

Come fare la richiesta

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati (o un loro intermediario) presentano, **esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle Entrate**, che potrà essere **effettuata soltanto quando l'Agenzia darà il via alle richieste**.

L'istanza necessita di autocertificazione di regolarità antimafia.

Ammontare del contributo

Gli importi dovuti sono determinati applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

- **20% in caso di ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
- **15% in caso di ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso;
- **10% in caso di ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso.

In ogni caso l'ammontare **non sarà inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le imprese** e gli altri enti diversi dalle persone fisiche.

**Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi**, non rileva ai fini del **calcolo del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi** e delle **spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi**, non concorre alla formazione del valore della produzione netta **ai fini dell'IRAP**.

➤ **BONUS AFFITTO: CREDITO D'IMPOSTA IMMOBILI NON ABITATIVI**

È riconosciuto un credito d'imposta nella **misura del 60% dell'importo mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'**attività industriale e commerciale**.

È destinato a:

- Imprese con ricavi o compensi **non superiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente;
- Imprese che abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale e commerciale il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

È prevista l'opzione della cessione del credito d'imposta:

- al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare;
- altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP, e non rileva ai fini del calcolo del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi (art. 61 TUIR) e delle spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (art. 109, comma 5, del TUIR).

Al credito d'imposta non si applicano i limiti alla compensazione dei crediti previsti dalla normativa vigente (art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Il credito d'imposta è misurato **sull'importo versato** nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

➤ **CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI APERTI AL PUBBLICO**

La norma riguarda coloro che operano **in attività aperte al pubblico**, tra cui concessionarie, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

È possibile usufruire di un **credito d'imposta del 60% delle spese sostenute nell'anno 2020** fino al **massimo di 80.000 euro** per **esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico**.

Il credito non preclude la possibilità di usufruire di altre agevolazioni previste per le stesse spese e, nel caso, è utilizzabile anche nel 2021 in compensazione oppure in cessione ad altri soggetti compresi gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.

➤ BLOCCO DEGLI AUMENTI DI IVA E ACCISE CARBURANTI

Non entreranno in vigore le clausole che prevedevano l'aumento di IVA e accise carburante nel 2021.

➤ FONDO IMPRESE PER IL SETTORE DELLA CULTURA E DELL'EDITORIA

È istituito apposito fondo per emergenze al sostegno di librerie e dell'intera filiera dell'editoria, oltre a musei e altri luoghi di cultura con una dotazione di 210 milioni per l'anno 2020.

La possibilità e le modalità di utilizzo di detto fondo saranno pubblicate con apposito Decreto Ministeriale.

**Per ulteriori informazioni e chiarimenti vi consigliamo, pertanto, di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest'ultima.**

Con i migliori saluti.

Il Presidente  
(Innocenti Andrea)

